

Prot. n. 213/22 IND.

14 LUG 2022
863/10
PROI. II

CONVENZIONE PER I TIROCINI FORMATIVI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

TRA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di TERNI, con sede in Terni, Via Bazzani 18, in persona del Presidente Avv. Marco Franceschini

E

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, con sede in Terni, Via del Teatro Romano 3/17, in persona del Procuratore della Repubblica, Dott. Alberto Liguori

Premesso che:

- con D.L. 21 giugno 2013 n. 69, come convertito con L. 9 agosto 2013 n.98, è stato disposto all'art. 73 che *"i laureati in giurisprudenza (...) che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi"*.

Richiamati:

- il comma 5 bis del suddetto art. 73, secondo cui *"l'attività di formazione degli ammessi allo stage e condotta in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e con il Consiglio nazionale forense, relativamente agli uffici di legittimità, nonché con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali"*.
- ogni restante disposizione di cui all'art.73 e ulteriori leggi vigenti in materia;
- il DM 17/03/2016, n. 70;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le regole del tirocinio svolto presso gli Uffici Giudiziari ai sensi del citato art. 73 D.L. n. 69/13, come convertito con L. 98/13 e successive modificazioni, da parte di laureati in giurisprudenza che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 di detta norma, siano anche iscritti nel registro dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni.

ART. 2

Il Capo dell'Ufficio Giudiziario destinatario delle domande procede a vagliare le stesse ai sensi dell'art. 73 D.L. n. 69/13, come convertito con L. 98/13 e successive modificazioni.

Il Capo dell'Ufficio giudiziario individua i singoli magistrati che, tra quanti abbiano dichiarato la loro disponibilità come affidatari dei tirocinanti, siano valutati idonei per impegno e capacità professionale, attitudine ed esperienza nella formazione.

Ciascun magistrato non può essere affidatario di più di due tirocinanti, salvo quanto previsto dall'art. 73, co. 4 D.L. cit. e redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione, da trasmettere al Capo dell'Ufficio Giudiziario e al Presidente del Consiglio dell'Ordine.

ART. 3

Il tirocinio presso la Procura della Repubblica di Terni può essere svolto contestualmente ad altre attività.

Il tirocinante deve garantire la sua presenza presso l'Ufficio di Procura per almeno 20 ore settimanali, in giornate e orari da concordare con il magistrato formatore, così da garantire un'adeguata formazione.

Il tirocinante effettuerà la pratica forense nelle giornate ed orari da concordarsi con il proprio *dominus*.

ART. 4

Gli ammessi allo stage assistono e coadiuvano i magistrati affidatari nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, escludendosi che possano essere destinati al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo.

Secondo le indicazioni del magistrato affidatario, partecipano alle udienze monocratiche o collegiali, anche non pubbliche, nonché alle camere di consiglio, salvo che l'affidatario ritenga di non ammetterli.

ART. 5

Il tirocinante, durante lo svolgimento del tirocinio di cui alla presente convenzione, è tenuto:

- a) a rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite con l'obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività, con l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale;
- b) a rappresentare l'esistenza eventuale di situazioni che rispecchino quelle processualcivilistiche previste dall'art. 51 c.p.c. e quelle di cui all'art. 36 c.p.p.;
- c) a svolgere sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, con diligenza, correttezza e lealtà;
- d) a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il praticante, durante lo svolgimento del praticantato di cui alla presente convenzione, NON può:

- a) rappresentare e difendere - neppure nelle fasi o gradi successivi della causa - le parti di procedimenti che si sono svolti avanti al magistrato affidatario e assumere qualsiasi incarico professionale per le stesse parti;
- b) avere accesso, durante l'attività di praticantato, ai fascicoli esaminati presso la Procura della

Repubblica di Terni.

ART. 6

I tirocinanti sono ammessi ai corsi di formazione organizzati per i magistrati dell'Ufficio e a corsi di formazione loro specificamente dedicati, organizzati dalla Scuola Superiore della magistratura.

ART. 7

Lo svolgimento del tirocinio di cui alla presente convenzione non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né obblighi previdenziali e assicurativi.

Il Consiglio dell'Ordine in piena autonomia e indipendenza potrà valutare se indire un bando per l'assegnazione di borse di studio ai tirocinanti - di cui alla presente convenzione - che abbiano superato la selezione.

ART. 8

Il tirocinio di formazione può essere interrotto in qualsiasi momento, con atto del Procuratore della Repubblica, sentiti il tirocinante, il magistrato affidatario e il Consiglio dell'Ordine:

- per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario e il tirocinante;
- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, ovvero per la sua verificata inidoneità;
- per un possibile pregiudizio all'indipendenza e imparzialità dell'Ufficio Giudiziario, o alla credibilità, immagine e prestigio dell'Ordine Giudiziario;
- per sopravvenute esigenze organizzative dell'Ufficio Giudiziario.

ART. 9

Per l'accesso allo stage, i soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui all'art. 73 citato, possono presentare domanda compilando il modulo *on-line* accessibile presso il sito Internet dell'Ufficio Giudiziario.

Terni, 13 LUG. 2022

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Terni

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Terni